

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1823

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORONI

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci e dei presidenti della provincia

Presentata il 23 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di profondo rinnovamento delle autonomie locali, iniziato con la legge n. 142 del 1990 e proseguito con le modifiche introdotte dalla legge n. 81 del 1993, successivamente arricchita dalle norme contenute nelle leggi sulla semplificazione amministrativa n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, ha complessivamente ridisegnato l'architettura delle istituzioni locali. Tali disposizioni sono oggi ricomprese nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 51 del medesimo testo unico stabilisce, tra l'altro, che un sindaco o un presidente della provincia possono essere eletti per soli due mandati consecutivi e si

pone, quindi, in evidente contrasto con la necessità di assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa apparendo, inoltre, eccessivamente restrittivo della sovranità popolare.

Tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in questi due casi, non riscontrandosi in alcuna delle altre cariche elettive esistenti a livello centrale o decentrato.

Appare evidente, quindi, la disparità di trattamento tra coloro che, pur se in diversi livelli di governo, sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica con lo stesso impegno, la stessa assunzione di responsabilità (per i sindaci assai più diretta che in passato), ma con premesse di

durata rigidamente precostituite solo per alcuni di loro, indipendentemente dalla bontà o meno del proprio operato. Non può, inoltre, non tenersi conto del particolare clima politico in cui si trovava il Paese all'inizio degli anni novanta, momento in cui tali vincoli furono introdotti.

Ma la citata legge n. 81 del 1993 sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia ha consentito l'emergere di una classe dirigente locale più preparata ed efficiente e che ha ridato vitalità agli enti locali, generando radicali cambiamenti civili e sociali, di cultura, di mentalità in tutto il nostro Paese.

È inoltre evidente, anche alla luce delle maggiori responsabilità ed impegni

oggi richiesti ai sindaci e ai presidenti della provincia, che due mandati siano spesso insufficienti per avviare e completare un programma di risanamento di una amministrazione locale che riceve, inoltre, richieste sempre più specifiche dalle proprie cittadinanze. La stabilità del governo degli enti locali deve essere tutelata per rendere possibile l'attuazione concreta di ampi e complessi compiti che oggi comuni e province sono chiamati ad attuare.

Per quanto premesso, la presente proposta di legge intende abrogare la disposizione del citato testo unico relativa alla limitazione del numero dei mandati dei sindaci e dei presidenti della provincia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge, le parole « Limitazione dei mandati » sono soppresse.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020470